NEWS
Euroconference
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di mercoledì 29 Gennaio 2020

DICHIARAZIONI

Possibile la presentazione del modello 730/2020 anche per gli eredi
di **Luca Mambrin**

IMPOSTE SUL REDDITO

Novità in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Iperammortamento e locazione operativa da un intermediario finanziario
di **Debora Reverberi**

BILANCIO

La contabilizzazione del leasing: la survey dell'Oic
di **Federica Furlani**

CRISI D'IMPRESA

Crisi d'impresa: rapporti giuridici pendenti e specifici contratti
di **Roberto Giacalone**

HOSPITALITY

Aspetti Iva dell'imposta di soggiorno
di **Leonardo Pietrobon**

DICHIARAZIONI

Possibile la presentazione del modello 730/2020 anche per gli eredi

di **Luca Mambrin**

Una delle **novità** contenute nel **modello 730/2020,** il cui Provvedimento di approvazione è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate in data 15.01.2020, è senza dubbio **la possibilità di utilizzare il modello anche da parte dell'erede di un contribuente deceduto**.

Fino allo scorso anno, infatti, non potevano utilizzare il modello 730 i soggetti che dovevano presentare la dichiarazione per conto di **contribuenti deceduti,** i quali, dunque, dovevano assolvere agli adempimenti dichiarativi del defunto utilizzando il **modello Redditi PF**.

Da quest'anno invece, come previsto dalle istruzioni appena pubblicate, è stato **esteso** l'utilizzo del 730 anche all'**erede**: per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019 delle persone **decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020**, gli **eredi** potranno quindi utilizzare **il modello 730** per la dichiarazione da presentare per conto del **contribuente deceduto, sempreché quest'ultimo abbia i requisiti per utilizzare tale modello semplificato**.

In tali casi, tuttavia, il **modello 730** va presentato **esclusivamente** o ad un **Caf** o ad un **professionista abilitato** o va presentato **telematicamente all'Agenzia delle entrate**, mentre viene **esclusa** la possibilità che possa essere consegnato al **sostituto d'imposta** della persona fisica deceduta o al sostituto d'imposta dell'erede.

Per quanto riguarda i **termini di presentazione**, le dichiarazioni devono seguire le **scadenze ordinarie**: il modello andrà presentato al Caf o al professionista abilitato **entro il 23 luglio**.

Per le persone **decedute successivamente al 23 luglio 2020**, sarà necessario invece **presentare la dichiarazione dei redditi** per l'anno d'imposta 2019, utilizzando esclusivamente il **modello Redditi PF**.

Per quanto riguarda invece le **modalità di compilazione,** le istruzioni precisano che i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto del contribuente deceduto possono utilizzare il modello 730 purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello. Il contribuente deceduto deve essere in possesso, per l'anno 2019, di un **reddito di lavoro dipendente o assimilato**; inoltre è necessario che abbia percepito, nel corso nel 2019, le **tipologie reddituali che possono essere dichiarate nel mod. 730 ovvero**, oltre ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (ad esempio redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, da indicare nella sezione II del quadro D.

L'erede dovrà compilare **due modelli 730** riportando **in entrambi il codice fiscale del contribuente deceduto** e **quello proprio**.

Nel **primo modello 730** si dovrà:

- barrare la casella **"Dichiarante";**
- barrare la casella "**Deceduto**". Andrà compilata con la **lettera "A"** anche la casella "**730 senza sostituto**" presente nel frontespizio del modello 730 e barrata la casella **"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"** presente nella sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- riportare i **dati anagrafici** e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

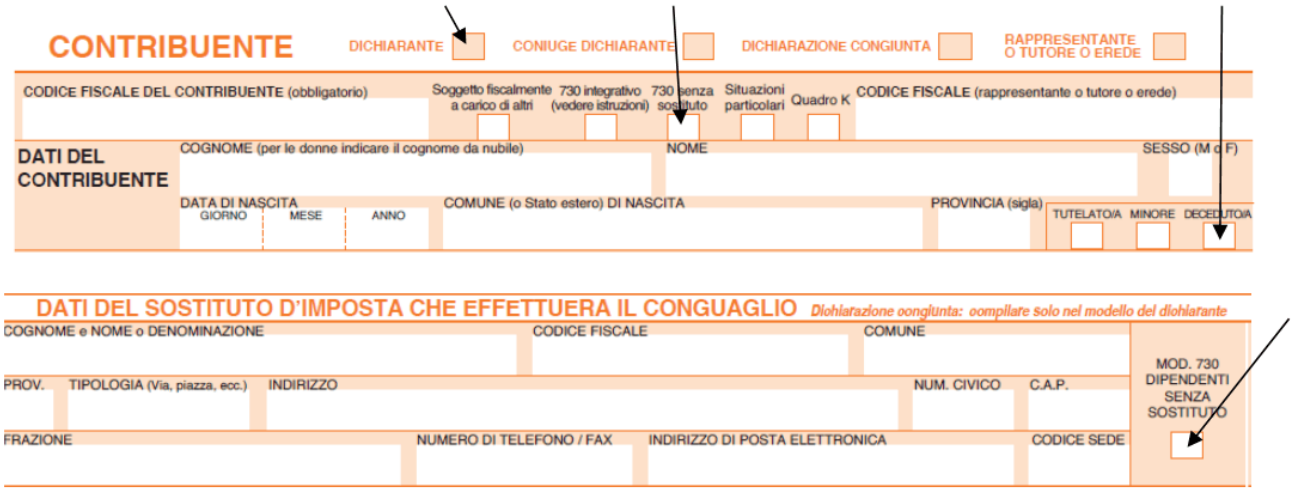

Nel **secondo modello 730** sarà necessario:

- barrare nel rigo "**Contribuente**", la casella "**Rappresentante o tutore o erede**";
- compilare soltanto i riquadri "**Dati anagrafici**" e "**Residenza anagrafica**", incluso il rigo "Telefono e posta elettronica", riportando i dati dell'erede.

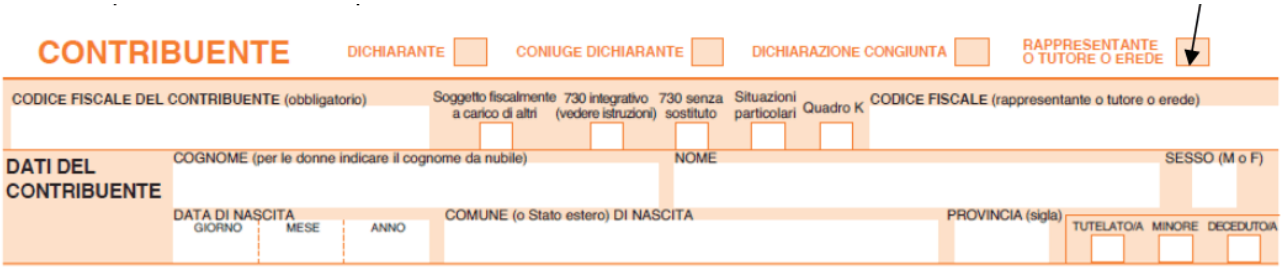

Non **è possibile** presentare una **dichiarazione congiunta,** e i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

Se la **persona deceduta** aveva presentato il **Modello 730/2019** dal quale risultava un **credito** successivamente **non rimborsato dal sostituto d'imposta**, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto, indicandolo nel **rigo F3**, sezione III-A del quadro F, tra le **eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione**.

Infine, uno sguardo ai **termini di versamento** da parte degli eredi: le istruzioni precisano che per i soggetti deceduti entro il **28 febbraio 2020** i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei **termini ordinari**, quindi entro il **30 giugno 2020** ovvero entro il **30 luglio 2020** con la maggiorazione dello 0,4%.

Per le persone decedute successivamente, i **termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2020.**

Master di specializzazione
ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Novità in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

di **Angelo Ginex**

Come è noto, è stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 304** del **30 dicembre 2019**, la **L. 160/2019** (c.d. **Legge di bilancio 2020**), che ha introdotto importanti novità fiscali, tra cui quelle in materia di **detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica**.

In particolare, è stato interamente riscritto il **comma 3.1** dell'**articolo 14 D.L. 63/2013**, il quale attualmente prevede che, a partire dal **1° gennaio 2020**, lo **sconto in fattura** sarà fruibile unicamente per gli **interventi di ristrutturazione** importante di **primo livello** (di cui al **D.M. 26.06.2015**) e con un **importo** dei lavori **pari o superiore a 200.000 euro**.

Inoltre, il soggetto avente diritto alle detrazioni **può optare**, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, che sarà anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi; a quest'ultimo sarà poi rimborsato sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzare esclusivamente in **compensazione**, in cinque quote annuali di pari importo.

La norma precisa altresì che il fornitore che ha effettuato gli interventi **può cedere il credito d'imposta** ai propri fornitori di beni e servizi, mentre è esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Sul tema, assume particolare importanza il **comma 175 dell'articolo 1**, che ha introdotto significative novità in materia di **proroghe** delle **detrazioni**.

Ed invero, la **lettera a)** della disposizione in esame prevede la **proroga al 31 dicembre 2020** del termine previsto per avvalersi della **detrazione Irpef e Ires**, **nella misura del 65%**, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (**c.d. ecobonus**).

È altresì prevista la proroga per la detrazione per le spese sostenute dal **1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**.

Viene inoltre **prorogata** per l'anno 2020 la **detrazione nella misura del 50%** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**.

La disposizione in esame prevede, altresì, la **proroga** delle seguenti previsioni:

- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Con la successiva **lettera b)**, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'**articolo 16-*bis*, comma 1, Tuir**, viene **prorogata al 31 dicembre 2020** la **detrazione al 50%,** nel limite di **96.000 euro**.

Inoltre, viene **prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+, per quanto riguarda le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Peraltro, si evidenzia che l'**articolo 1, comma 176** ha **abrogato** i **commi 1, 2, 3 e 3-*ter* dell'articolo 10 D.L. 34/2019**, che prevedevano lo **sconto in fattura** per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Da ultimo, assume particolare rilievo il c.d**. bonus facciate** (**articolo 1, commi 219–224**), con cui è stata introdotta una **detrazione** dall'imposta lorda in misura **pari al 90%** per le **spese sostenute nel 2020** e relative ad **interventi** finalizzati al **recupero o restauro** della **facciata esterna** degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del **D.M. 1444/1968**.

Tale beneficio, che riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, prevede che la detrazione sia **ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo** nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

AGEVOLAZIONI

Iperammortamento e locazione operativa da un intermediario finanziario

di **Debora Reverberi**

Col principio di diritto n. 2 di ieri, 28.01.2020, l'Agenzia delle entrate ha affrontato **il tema della locazione operativa di beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il "paradigma 4.0"**.

Il tema affrontato riguarda la particolare **fattispecie di locazione operativa posta in essere da un intermediario finanziario**, a cui l'Agenzia **nega espressamente l'applicazione dell'iper ammortamento** ex articolo 1, commi 9 e seguenti, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

A prescindere dal caso particolare esaminato, il principio di diritto offre un interessante ***focus* sull'applicazione dell'agevolazione a beni strumentali nuovi utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio.**

Sul tema, la circolare AdE 4/E/2017 **esclude,** dal novero dei soggetti beneficiari sia dell'iper ammortamento sia del super ammortamento, **il locatario o noleggiatore**, **riconoscendo l'agevolazione**, al ricorrere dei requisiti previsti *ex lege*, **al soggetto locatore o al noleggiante, a patto che la locazione operativa o il noleggio costituiscano l'oggetto principale dell'attività d'impresa**.

Ciò significa che il **requisito fondamentale per la fruizione dell'agevolazione in capo al locatore o noleggiante consiste nell'impiego diretto del bene materiale nell'attività industriale** di prestazione di servizi di locazione operativa o di noleggio.

L'ambito applicativo soggettivo dell'iper ammortamento comprende dunque i seguenti soggetti:

- **il proprietario**, in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà;
- **il locatario finanziario**, in caso di acquisizione del bene in leasing finanziario;
- **l'impresa che esercita attività di noleggio;**
- **l'impresa che esercita attività di locazione operativa**.

Risultano dunque **esclusi dal novero dei soggetti beneficiari gli intermediari finanziari che pongono in essere dei contratti di locazione operativa** di beni materiali, che sono **strumentali in relazione al processo produttivo dell'impresa locataria.**

In tal caso infatti **la proprietà del bene non è detenuta allo scopo di esercitare attività di locazione operativa** in senso proprio **e non è collegabile all'oggetto principale dell'attività d'impresa**, dal momento che il contratto ha causa finanziaria, **ovvero funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore**.

Rispetto alla platea di soggetti beneficiari dell'agevolazione, **l'intermediario finanziario che pone in essere un contratto di locazione operativa o noleggio non è caratterizzato dall'assunzione in proprio dei rischi dell'investimento e dalla contestuale fruizione dei benefici derivanti dall'impiego del bene strumentale** nell'attività d'impresa, sia essa industriale o commerciale.

A riprova dell'assenza di queste caratteristiche, il **principio di diritto** rammenta che la circolare di Banca d'Italia n. 288 del 03.04.2015 in materia di "*Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari*" **consente lo svolgimento dell'attività c.d. di "leasing operativo" agli intermediari finanziari nel solo caso in cui sia previsto contrattualmente il trasferimento ad altri soggetti di ogni rischio e responsabilità** sul bene locato, nonché degli oneri di assistenza e manutenzione del bene.

Coerentemente con la normativa, la Faq del Mise del **12.07.2017** sul tema chiarisce i seguenti aspetti:

- **il locatore o noleggiante è il soggetto che ha diritto all'agevolazione fiscale e che deve dimostrare il soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione**;
- l'obbligo di soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni con il proprio sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura **può essere assolto sia internamente (presso il locatore o noleggiante), sia esternamente (presso il locatario o noleggiatore)**;
- il soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni con il proprio sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura presso il locatore o noleggiante e presso il locatario o noleggiatore sono **mutuamente esclusive**;
- qualora il locatore o noleggiante opti per **il soddisfacimento dei requisiti esterno**, presso il locatario o noleggiatore, **il diritto all'agevolazione risulta proporzionale al periodo di durata della locazione operativa o noleggio.**

Secondo l'Agenzia delle entrate la risposta del Mise sopra citata è da interpretarsi sul presupposto che **entrambe le imprese, locatore e locatario, risultino potenzialmente in grado,** dal punto di vista tecnico, **di soddisfare il requisito dell'interconnessione**.

Seminario di specializzazione
LABORATORIO SUL PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI
Scopri le sedi in programmazione >

BILANCIO

La contabilizzazione del leasing: la survey dell'Oic

di **Federica Furlani**

Per le imprese che adottano i **principi contabili nazionali**, nonostante il **D.Lgs. 139/2015** abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma introducendo il **n. 1-*bis* al comma 1 dell'articolo 2423-*bis* cod. civ.** ("*la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*"), lo stesso non ha apportato alcun cambiamento alla vigente disciplina per la **contabilizzazione dei contratti di leasing**: il codice civile e gli Oic impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione del leasing secondo il **metodo patrimoniale**.

Peraltro, il rispetto del **principio della prevalenza della sostanza sulla forma** può ritenersi rispettato dall'**articolo 2727, comma 1, n. 22, cod. civ.**, il quale prevede che "*La **nota integrativa***" – quale parte integrante del bilancio – "*deve **indicare** … le **operazioni di locazione finanziaria** che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di apposito prospetto dal quale risulti il **valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando i tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo** attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, **l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura** dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio*". Si precisa peraltro che tale informativa non è richiesta in caso di **redazione del bilancio in forma abbreviata** o delle micro-imprese.

Secondo il **metodo patrimoniale**, l'utilizzatore rileva il bene in bilancio solo all'atto dell'eventuale **riscatto**, mentre **in vigenza del contratto** iscrive a conto economico i **canoni** maturati alla voce B 8) "Costi per godimento beni di terzi"; i beni oggetto del contratto restano pertanto iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio del locatore.

L'alternativa a tale metodo, adottata dai principi contabili internazionali e raccomandata dall'Oic 17 in caso di redazione del bilancio consolidato, è il **metodo finanziario**, secondo il quale un contratto di locazione finanziaria, caratterizzato dal **trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni locati**, va contabilizzato dal locatario rilevando i beni oggetto di locazione come se fossero stati acquisiti, iscrivendoli nell'attivo dello stato patrimoniale, e in contropartita un debito per canoni futuri da pagare. Successivamente l'attività è ammortizzata lungo la durata della vita utile, mentre il canone pagato **riduce il debito residuo**, con contestuale **rilevazione di interessi passivi a conto economico**.

Le ragioni della scelta di mantenere in capo ai soggetti **Oic *adopter*** la rilevazione secondo il **metodo patrimoniale** sono illustrate nella **Relazione al D.Lgs. 139/2015,** nella quale si spiega che "*si è ritenuto … preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo*".

Con l'**entrata in vigore** a partire dai bilanci che hanno inizio dal **1° gennaio 2019**, del **nuovo principio internazionale sul leasing**, l'**Ifrs 16**, si è definito il **quadro regolatorio internazionale** cui la Relazione fa riferimento.
A tal proposito, nella *newsletter* di dicembre 2019, pubblicata di recente, **l'Organismo italiano di Contabilità**, nel precisare che la legge riconosce all'Oic (**articolo 9-bis D.Lgs. 38/2005**) la prerogativa di fornire "*supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile*" e quindi di **fornire al Legislatore elementi utili per valutare eventuali iniziative da intraprendere**, ha evidenziato la volontà di **raccogliere l'opinione degli operatori** sul tema delle **modalità di contabilizzazione del *leasing* finanziario** nella prospettiva di ottenere gli elementi necessari per promuovere, in sede legislativa, un'eventuale **modifica del piano regolamentare vigente**.

A tal fine ha pubblicato una **specifica *survey* sul tema del *leasing***, a cui è possibile partecipare entro il **6 marzo 2020**, nel quale gli operatori **interessati** possono, tra l'altro:

- **evidenziare eventuali problematiche** riscontrate nella contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria nel bilancio d'esercizio secondo il modello contabile attualmente in vigore;
- **esprimersi sull'eventuale migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione** secondo il metodo finanziario;
- **proporre eventuali semplificazioni**, rispetto all'eventuale introduzione del metodo finanziario, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese.

CRISI D'IMPRESA

Crisi d'impresa: rapporti giuridici pendenti e specifici contratti

di **Roberto Giacalone**

Il CCII, all'interno del quadro giuridico di riferimento della sospensione automatica sui **rapporti giuridici pendenti,** previsto dall'**articolo 172 CCII**, riserva una **disciplina specifica** per determinati contratti, quali la **locazione finanziaria, la vendita con riserva di proprietà e i contratti d'affitto d'azienda.**

In merito alla disciplina dei contratti di locazione finanziaria, se il curatore decide di non subentrare, optando per lo **scioglimento** del contratto, vengono riconosciuti a **favore del concedente** i seguenti diritti:

1. **alla restituzione del bene a fronte del versamento, alla curatela, della differenza tra la somma ricavata dalla vendita o dall'altra collocazione del bene secondo i valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale.** La norma detta i riferimenti per determinare il valore del "**credito residuo in linea capitale**" richiamando l'**articolo 97, punto 12, primo periodo, CCII**, in riferimento alla disciplina del **concordato preventivo**. Tale valore è pari alla somma dell'ammontare dei **canoni scaduti e non pagati** fino alla data dello scioglimento, dei **canoni a scadere** solo in linea capitale, e del **prezzo pattuito** per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto;
2. **di insinuarsi nello stato del passivo** per la **differenza fra il credito vantato** alla data di apertura della liquidazione giudiziale del bene, secondo la stima disposta dal giudice delegato, il che sembra presupporre la **nomina di uno stimatore** da parte dello stesso giudice.

Nel caso della **liquidazione giudiziale** nei confronti di una **società autorizzata alla concessione di finanziamenti** sotto forma di locazione finanziaria, **articolo 177, comma 3, CCII,** il **contratto prosegue,** con facoltà, per **l'utilizzatore, di acquisto del bene** alla scadenza del contratto, **previo pagamento del prezzo e dei canoni pattuiti**. La formulazione della norma riprende quanto già stabilito dall' **articolo 72 quater, comma 4, L.F.**.

L'**articolo 178 CCII** norma i contratti di **vendita con riserva di proprietà** nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio sia del compratore che del venditore.

Se l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ***ex* articolo 49 CCII,** nei confronti del **patrimonio del venditore,** non può essere **causa di scioglimento** del contratto, nel caso di liquidazione giudiziale del **patrimonio del compratore** la norma stabilisce che il curatore può subentrare, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, sia nel caso di pagamento a termine del prezzo, sia nel caso di pagamento a rate.

Il venditore potrà chiedere il **pagamento della cauzione** nel caso di scioglimento del contratto, a meno che il curatore decida il pagare immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.

In tale ipotesi, il venditore sarà tenuto a restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione di quanto già pagato.

L'**articolo 184 CCII**, infine, disciplina l'ipotesi di sospensione automatica per i **contratti di affitto dell'azienda**, prevedendo la facoltà, per il curatore, di **scioglimento del contratto in essere**.

Il curatore, entro 60 giorni e previa autorizzazione preventiva del comitato dei creditori, potrà sciogliere il contratto corrispondendo un equo indennizzo.

Il **credito spettante alla controparte viene automaticamente concorsualizzato**: tale aspetto della norma si discosta dall'attuale disciplina fallimentare, **articolo 79 L.F.**, che prevede la produzione del credito del conduttore.

Infine, al **giudice delegato** viene attribuita la **competenza funzionale** al fine di dirimere eventuali controversie tra le parti.

HOSPITALITY

Aspetti Iva dell'imposta di soggiorno

di **Leonardo Pietrobon**

Il **Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011**, all'articolo 4, ha istituito l'imposta di soggiorno. L'imposta comunale, a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio, è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici.

Più precisamente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del suddetto decreto, i Comuni **possono istituire**, con deliberazione del consiglio, **un'imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

CONTINUA A LEGGERE...